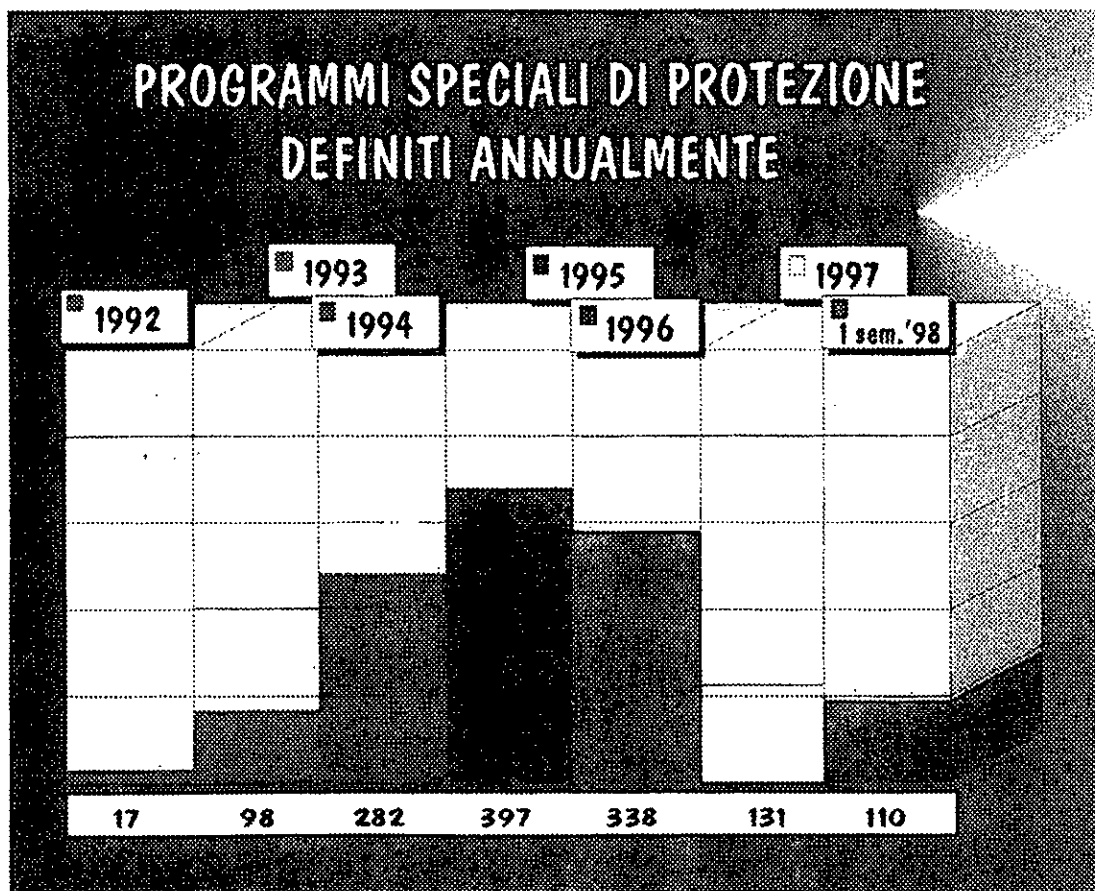


Questo risultato può essere interpretato alla luce della tendenza delle Autorità giudiziarie proponenti a fornire elementi ancora più dettagliati sull'importanza della collaborazione, anche dal punto di vista dei riscontri investigativi e processuali, e sulle circostanze dell'esposizione a pericolo.

Tale linea operativa ha contribuito a rafforzare la sintonia tra le Procure proponenti e la Commissione, che può così disporre di una maggior quantità di elementi per verificare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione a programma.

Si conferma quindi come valida la metodologia adottata dalla Commissione Centrale a partire dall'estate 1996, che, pur nel rispetto della normativa vigente, consente un'efficace selezione delle situazioni di grave ed attuale pericolo, senza tuttavia frenare la tendenza alla collaborazione.



3) *L'universo dei collaboratori di giustizia*

Al 30 giugno 1998, si registra un numero complessivo di **1096** collaboratori di giustizia sottoposti alle misure di protezione ai sensi della Legge n. 82/1991.

Tale numero comprende sia i collaboratori titolari di programma speciale di protezione, sia quelli che beneficiano delle misure urgenti.

Ad essi vanno aggiunti **4167** familiari, per un totale di **5263** persone protette.

In raffronto al secondo semestre del 1997, il numero dei collaboratori di giustizia è aumentato di **12** unità, mentre, per quanto riguarda i familiari, si registra una diminuzione di **14** unità.

Tale incremento, pur non raggiungendo i grandi numeri registrati in passato, denota una continua crescita del fenomeno collaborativo .

Per altro, la politica di aderenza, seguita dalla Commissione Centrale, ai criteri ispiratori della normativa, è indubbiamente positiva, in quanto evita una crescita incontrollata del numero di soggetti sottoposti a tutela, senza disincentivare la volontà di collaborare.

Un accentuato squilibrio nel *turn over* tra ingressi e uscite vanificherebbe infatti l'efficacia delle misure tutorie, che non potrebbero garantire la sicurezza di un numero eccessivo di persone.

D'altro canto, il sia pur leggero incremento dei collaboratori ammessi nel circuito tutorio dimostra, come già accennato, che il fenomeno della collaborazione non conosce flessioni.

L'analisi del dato conferma, altresì, la media, già presente nel semestre precedente, di 4 familiari per ogni collaboratore.



Dei 1096 collaboratori protetti, 1041 provengono dalle file della criminalità, mentre 55 non sono di estrazione malavitosa, in quanto testimoni o soggetti passivi di reati.

È importante rilevare che il numero di questi ultimi è rimasto sostanzialmente stabile, rispetto al secondo semestre del 1997, subendo un calo di una sola unità.

Nel prosieguo della Relazione, si esamineranno più approfonditamente le iniziative adottate per una gestione dei testimoni che tenga conto della loro particolare posizione nel sistema della protezione.

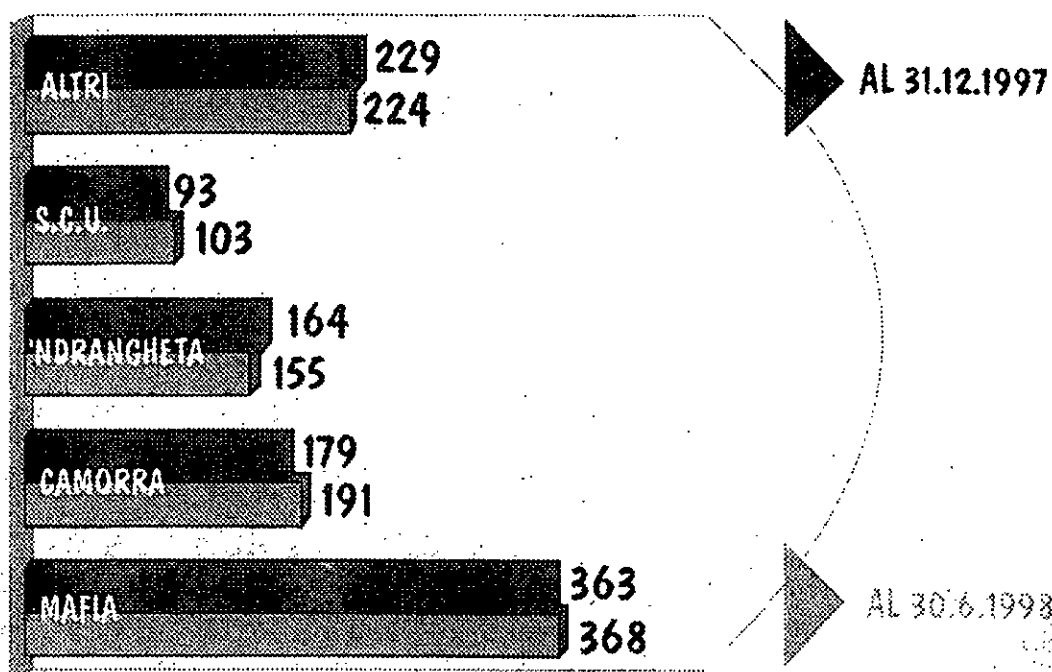
È infatti opportuno ricordare che l'attuale normativa non prevede alcuna differenziazione del testimone dal collaboratore proveniente dal mondo del crimine.

Il disegno di legge di iniziativa governativa in materia di collaboratori della giustizia contempla, come si vedrà più avanti, una serie di misure specifiche per i testimoni, al fine di incoraggiare la loro volontà di rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.



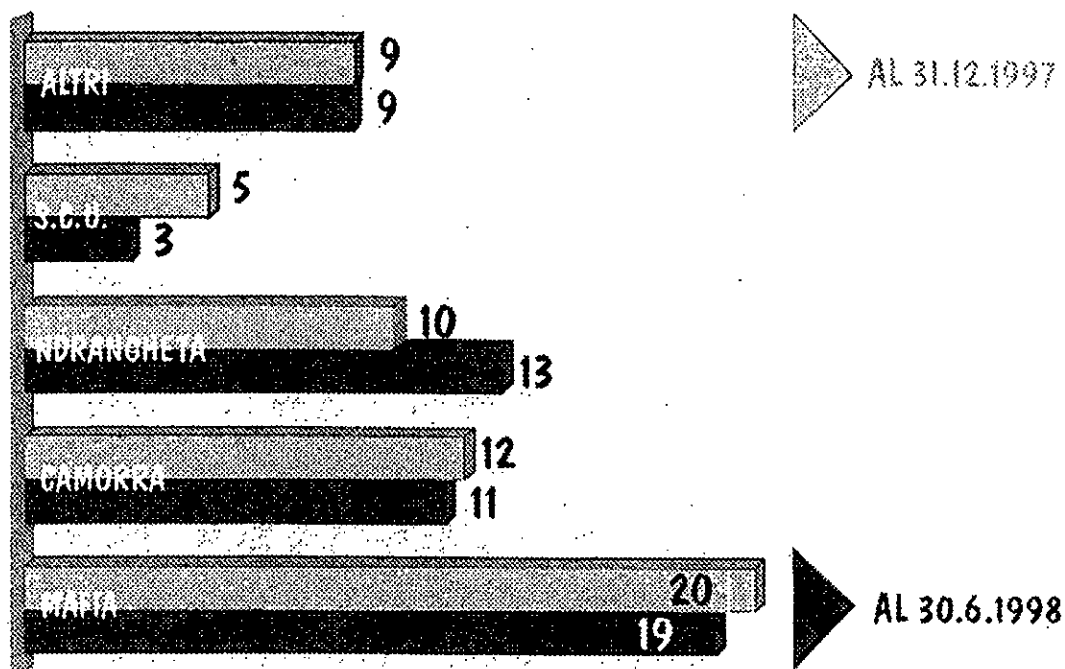
In relazione alla provenienza dei **1041** collaboratori già inseriti in associazioni criminali, si osserva che prevalgono coloro che appartenevano alla mafia. Il numero di questi ultimi è infatti di **368**, mentre **191** provengono dalla “camorra”, **155** dalla “ndrangheta”, **103** dalla “sacra corona unita” e **224** da altri contesti criminali.

AREE CRIMINALI DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA



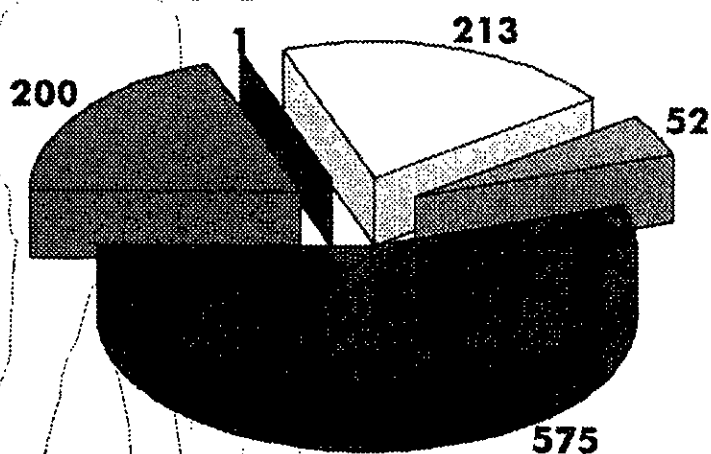
Dei 55 testimoni, invece, 19 hanno riferito di fatti di “mafia”, 11 su delitti commessi dalla “camorra”, 13 hanno rilasciato dichiarazioni sulla “ ‘ndrangheta “, 3 hanno testimoniato su fatti attribuiti alla “sacra corona unita”, mentre i rimanenti 9 hanno fatto luce su eventi criminosi di altro genere e matrice.

AREE CRIMINALI SULLE QUALI HANNO RIFERITO I TESTIMONI



POSIZIONE GIURIDICA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

al 30 giugno 1998



- ☐ Misure altern. alla detenz. ex art. 13 ter L. 82/91
- ☒ Ristretti in istituti penitenziari
- ☒ Liberi
- ☒ Detenuti extracarc. ex art. 13 bis L.82/91
- ☒ Arresti domiciliari per vari motivi

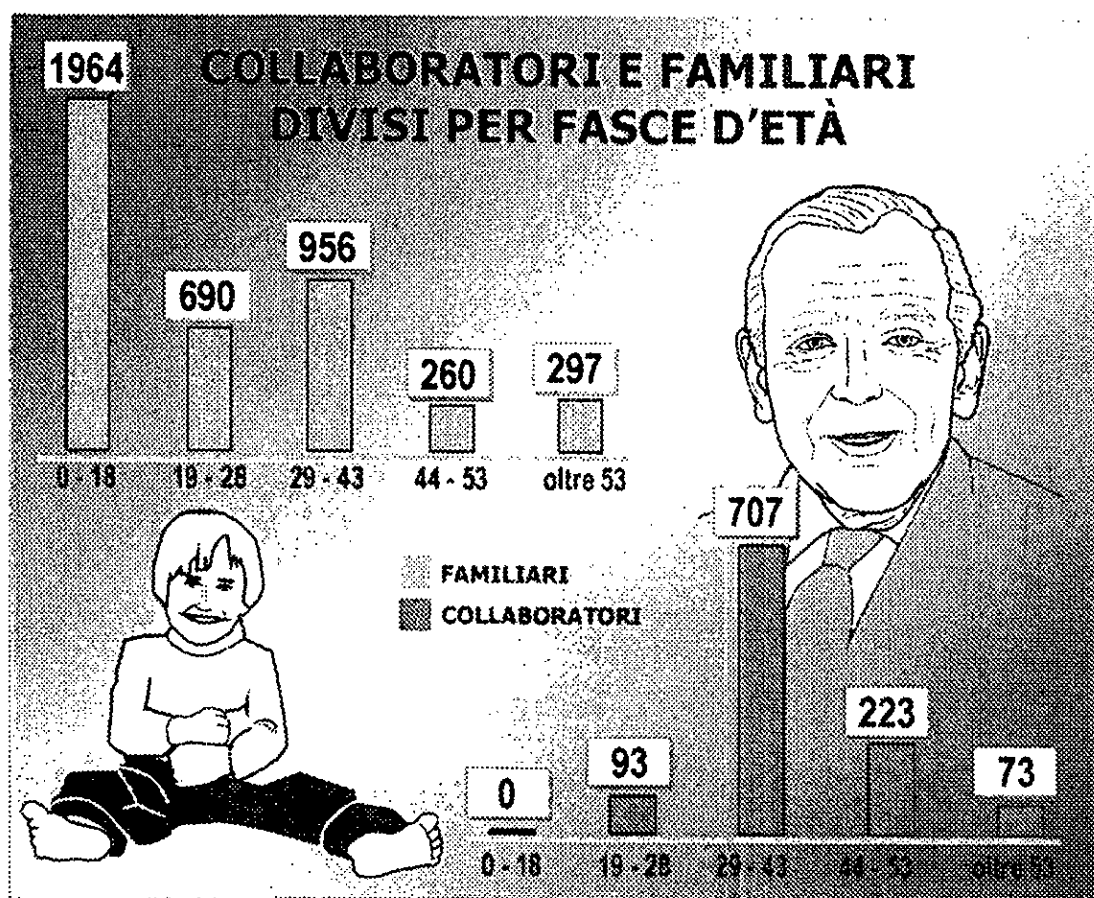
Per una più dettagliata analisi della popolazione protetta, è opportuno presentare una serie di dati sulla sua composizione, che permettono un approccio idoneo a comprendere i problemi relativi alle esigenze di vita di oltre cinquemila persone, tra collaboratori e familiari.

Di sicuro interesse, ad esempio, appare la distinzione per sesso dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari.



A tale proposito, si può notare che, tra i testimoni, le donne che hanno effettuato la scelta di collaborare superano gli uomini (30 in raffronto a 25), mentre, tra i collaboratori provenienti dal crimine la tendenza è opposta (996 uomini a fronte di 45 donne).

La lettura del dato riferito ai testimoni evidenzia la coraggiosa scelta delle donne, la cui collaborazione è, spesso, frutto di una decisione difficile, che può comportare a volte la denuncia dei propri familiari. La modesta presenza di donne tra i collaboratori di giustizia provenienti dal crimine è, d'altro lato, spiegabile con la struttura prevalentemente maschile delle organizzazioni criminali.



La lettura dei dati anagrafici fa risaltare la prevalenza di persone giovani tra i soggetti sottoposti a protezione.

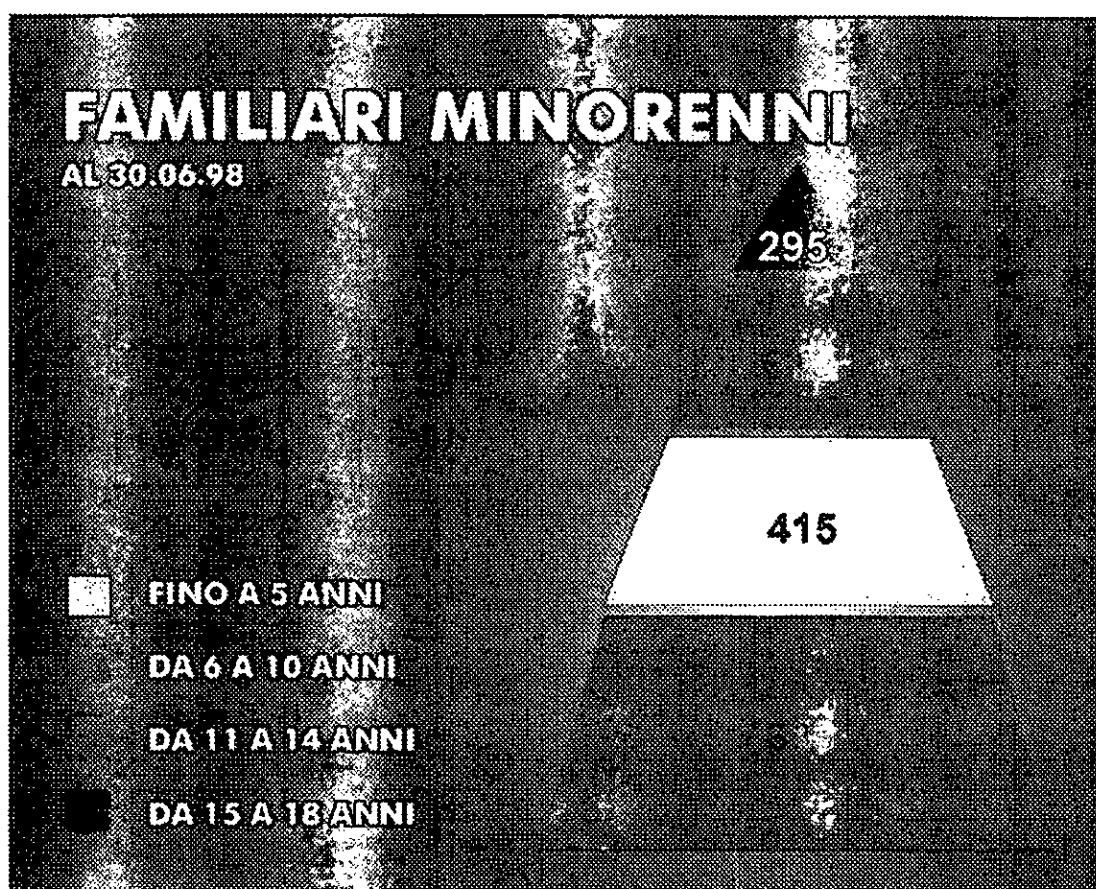
Il 50% dei collaboratori di giustizia e l'81% dei loro familiari non superano, infatti, il quarantesimo anno di età.

Particolarmente degno di nota è il fatto che ben il 47% dei familiari sotto protezione non supera i 18 anni.

Ciò comporta la necessità di una particolare attenzione alla qualità della vita dei minori ed ai problemi connessi al loro inserimento scolastico e sociale.

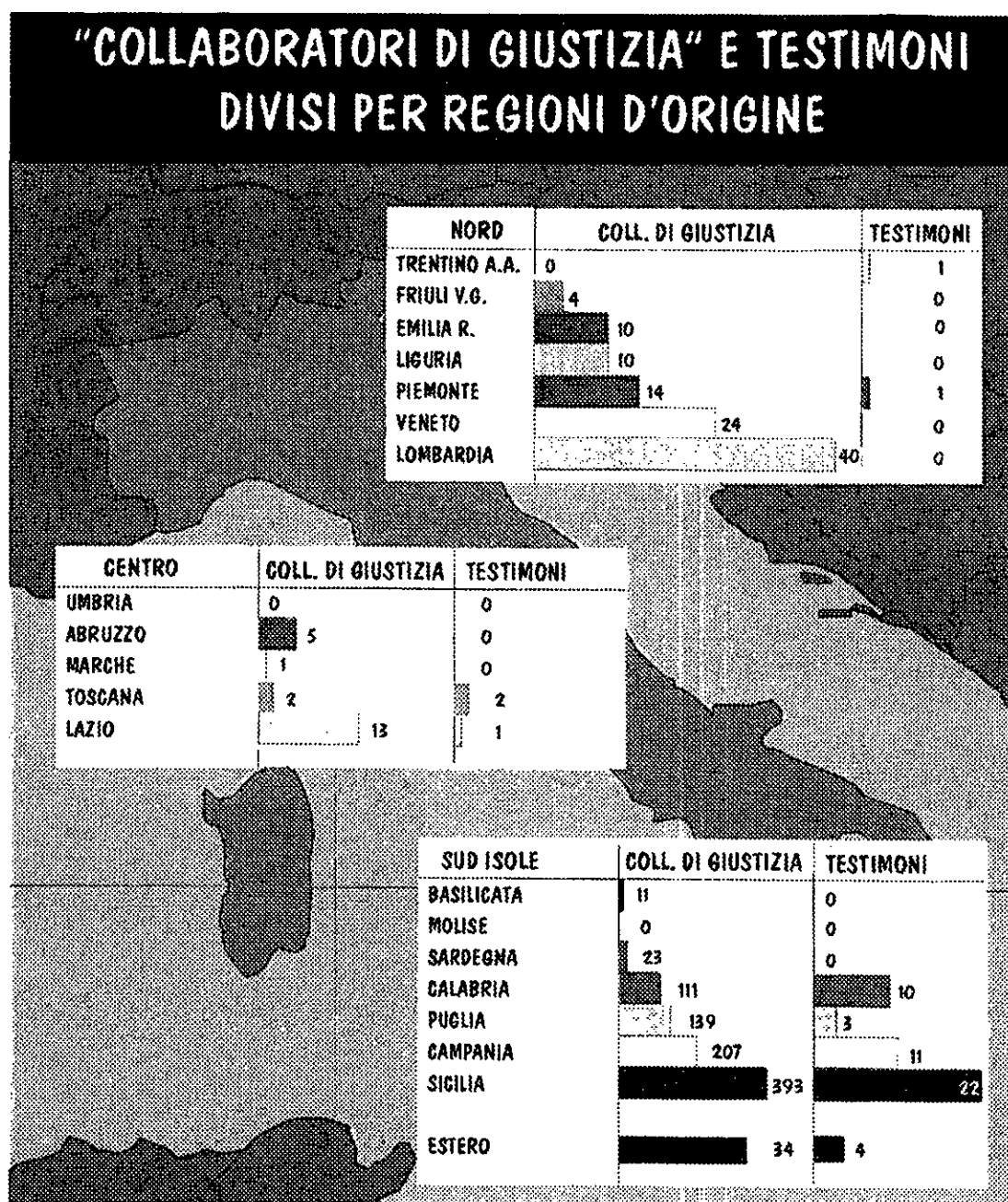
Tale problematica è stata oggetto di diverse iniziative da parte degli Organi di protezione, come verrà meglio evidenziato in seguito.

Particolarmente interessante è l'analisi comparata delle regio-



* * *

ni di provenienza dei collaboratori. Essa rileva soprattutto ai fini della distribuzione di questi ultimi sul territorio, in quanto è necessario provvedere al loro trasferimento rispettando la capacità "riettiva" delle località protette, soprattutto per non gravare in modo eccessivo sulle Forze di Polizia locali nei servizi di tutela.



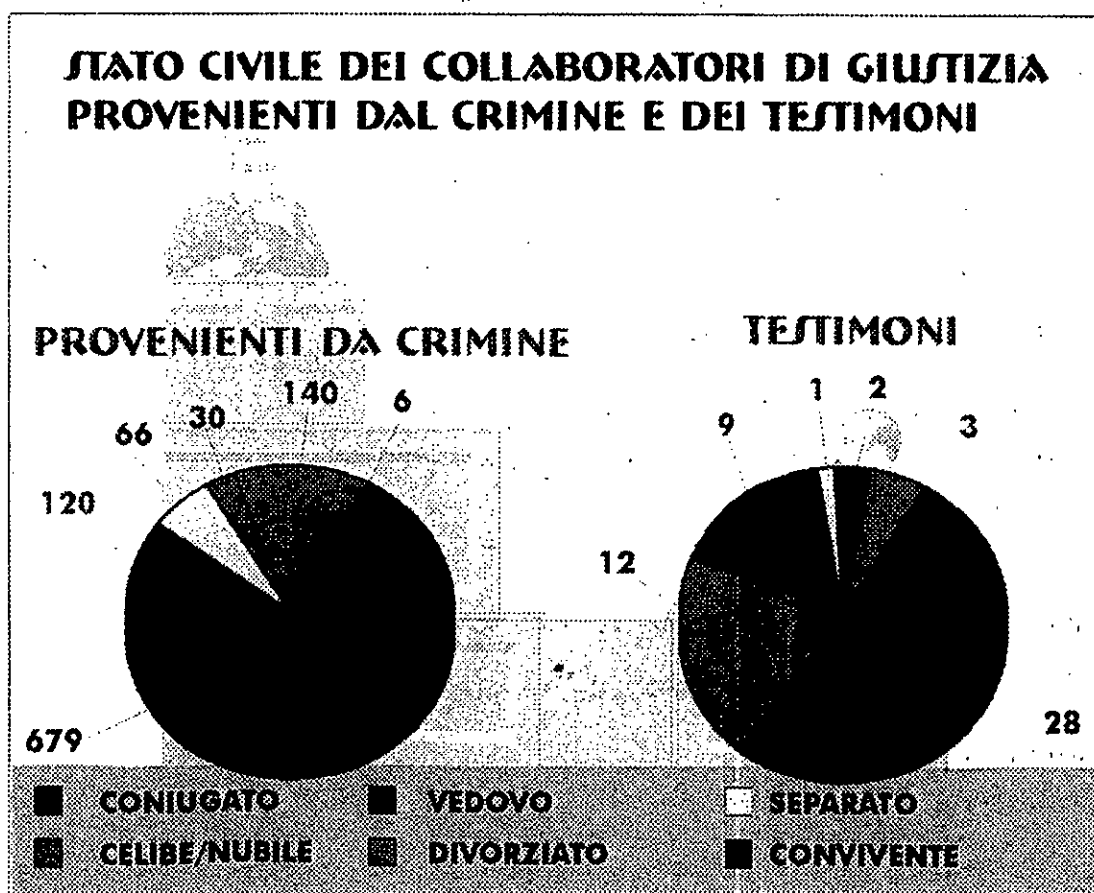
* * *

Nel semestre in esame, si è registrato, rispetto al secondo del 1997, un aumento, sia pure in percentuale tale da non essere statisticamente rilevante, dei collaboratori provenienti dalle Regioni settentrionali e meridionali e dalle Isole, mentre è rimasto stabile il dato relativo all'Italia Centrale.

È comunque interessante rilevare un leggero incremento del numero dei testimoni provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, passati, rispettivamente, da 19 a 22 e da 8 a 10.

Al fine di ottimizzare la distribuzione territoriale dei collaboratori, si è rilevata assai utile la funzione dell'apposito Ufficio informatico istituito nel 1997 presso il Servizio Centrale di Protezione, con il compito di raccogliere le informazioni sulla capacità di tenuta delle varie località.

Per quanto riguarda la situazione familiare dei collaboratori, la maggior parte di essi, corrispondente a circa il 65%, risulta coniugata, mentre l'11% convive. I celibi e le nubili rappresentano il 14%, mentre il 9% è separato o divorziato e l'1,4% è vedovo.



CAPITOLO II

L'EFFICACIA DEI PROGRAMMI SPECIALI DI PROTEZIONE

1) Il programma speciale di protezione e la sua durata: le verifiche periodiche.

Il programma speciale di protezione è stato concepito come strumento per garantire, attraverso il meccanismo della mimetizzazione, la massima sicurezza dei suoi destinatari e nello stesso tempo assicurare loro la possibilità di un inserimento sociale nella località dove vengono trasferiti.

Esso, come previsto dalla normativa vigente, è a termine. Tale durata limitata nel tempo è legata alla sua natura di misura eccezionale, da attuarsi in situazioni di grave ed attuale pericolo non fronteggiabili con interventi di altro tipo.

In relazione all'evolversi della collaborazione, la situazione di pericolo è soggetta anche a possibili attenuazioni. Da ciò la necessità di una sua periodica verifica, per controllare se sia tale da giustificare il mantenimento del programma.

A ciò si aggiunga il fatto che, una volta attenuato il livello di pericolo, il sistema di protezione deve prevedere un supporto minimo di interventi per favorire l'inserimento nella società dei destinatari.

In questa prospettiva, la Commissione Centrale ha intensificato l'attività di verifica dei programmi speciali di protezione, com-

piendo un rigoroso esame dello stato di pericolo al fine di favorire un completo inserimento sociale.

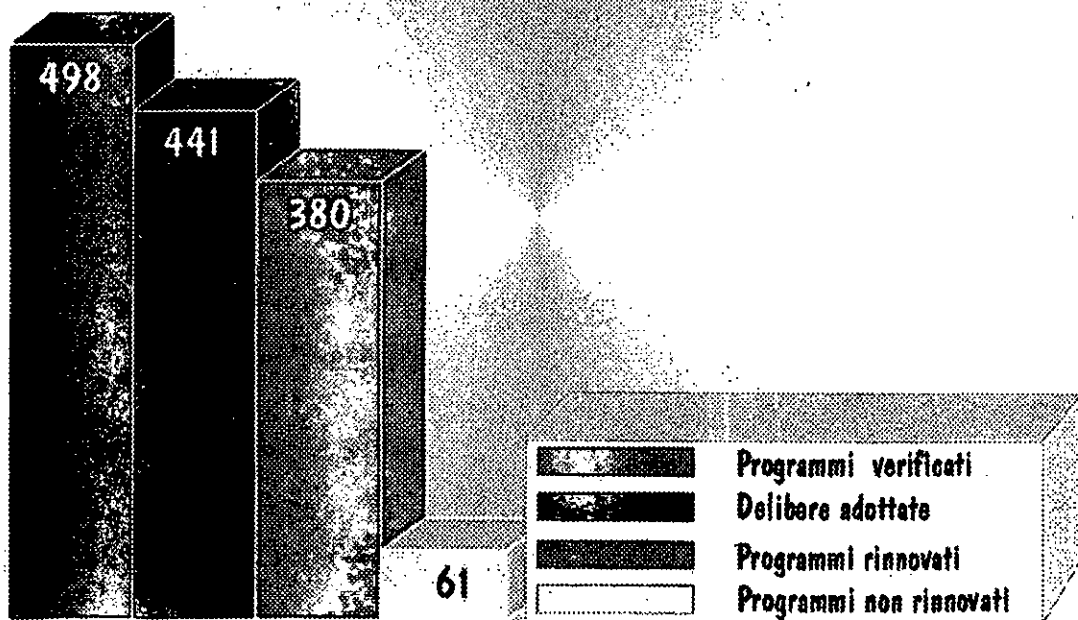
Quest'azione di revisione dei programmi riguarda principalmente le collaborazioni più datate, con riferimento in particolare a quelle risalenti al tempo dell'Alto Commissario Antimafia, che hanno avuto inizio anche dieci anni fa.

Nel semestre in argomento, la Commissione Centrale ha sottoposto a verifica 498 programmi speciali di protezione. Le posizioni definite sono state 441, mentre per le restanti la Commissione ha deliberato di procedere ad ulteriori adempimenti istruttori.

Sono stati rinnovati 380 programmi, mentre 61 non sono stati prorogati. In 20 di questi ultimi casi, la non proroga è stata adotta-

ANDAMENTO DELLE VERIFICHE DEI PROGRAMMI SPECIALI DI PROTEZIONE

(Dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1998)



ta per violazioni degli obblighi comportamentali che i destinatari del programma si impegnano a rispettare.

Va rilevato che **90** programmi speciali di protezione sono stati modificati dalla Commissione Centrale relativamente al numero dei familiari ricompresi. Tale numero è stato ridotto in **38** casi, mentre in altri **52** il programma è stato esteso ad altri congiunti.

2) I comportamenti dei collaboratori di giustizia.

Un efficace funzionamento del sistema di protezione si basa soprattutto sulla mimetizzazione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari.

Il concetto di mimetizzazione viene attuato tramite l'inserimento degli interessati in una località diversa da quella di origine, in forma riservata e con un'identità di copertura.

Tale metodologia di azione consente, mediante le necessarie precauzioni di segretezza, di tutelare l'incolumità dei soggetti sotto protezione senza dover ricorrere ad ingenti spiegamenti di Forze di Polizia.

Siffatto meccanismo di tutela può, tuttavia, conseguire il suo scopo solo se ne viene garantita la massima riservatezza.

In questo contesto, appare indispensabile la cooperazione dei soggetti protetti, il cui comportamento deve essere tale da aderire in pieno alle cautele richieste per tutelarne l'incolumità.

Le regole di tale cooperazione con gli organi preposti all'attuazione del programma sono state raccolte in un codice comportamentale, inserito nel programma speciale di protezione, al quale, come accennato in precedenza, i destinatari si impegnano ad attenersi.

Esse si individuano in quella generale di non commettere reati; in quelle particolari di non appalesare lo status di persone protette e le notizie ad esso connesse (generalità di copertura, domicilio riservato) e di evitare comportamenti, quali l'allontanamento senza autorizzazione dalla località protetta, che possano generare pericolo.

L'elemento della collaborazione della persona sottoposta a programma con gli operatori di protezione ha una valenza fondamentale nel sistema. A tale proposito, l'art. 5, 5° comma, del Decreto Interministeriale 24/11/1994, n. 687, stabilisce che "la Commissione può disporre la modifica o la revoca allorché ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, non sia più possibile assicurare misure di protezione ovvero queste siano superflue perchè le condotte tenute sono di per sè indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione".

Come evidenziato, nel semestre in esame, i collaboratori che fruivano delle misure urgenti, in attesa dell'eventuale concessione del programma speciale di protezione, e che si sono resi responsabili, alcuni più volte, di comportamenti scorretti ammontano a 20.

La maggior parte di essi hanno contravvenuto agli obblighi di riservatezza, facendo trapelare il proprio *status*, mentre sono stati poco meno del 25% i comportamenti in violazione delle norme penali.

I soggetti sottoposti a programma speciale di protezione responsabili di infrazioni sono stati invece 171. Le violazioni costituenti reato ammontano a poco più del 22%; la maggior parte di esse è costituita da delitti contro il patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia di cui al Libro II, titolo III del Codice Penale (favoreggiamento reale, simulazione di reato ed altri). Il residuo 78% riguarda violazioni del codice comportamentale (allontanamenti non autorizzati dalle località protette, contatti con persone non incluse nel programma, mancata osservanza degli obblighi di riservatezza).

